

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VENTUCCI, BONAVITA, PEDRIZZI,
POLIDORO, TAROLLI, D’URSO, LA LOGGIA, ANGIUS,
CASTELLANI Pierluigi, PASQUINI, MANCA, D’ALÌ,
MONTAGNA, STANISCIA, CENTARO, COSTA, VEGAS,
AZZOLLINI, TRAVAGLIA, MANTICA, RIZZI, TERRACINI,
SCHIFANI, MANIS, SELLA DI MONTELUCE, GAWRONSKI
e COLLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1998

Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri
doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio
internazionale delle merci

ONOREVOLI SENATORI. - Gli spedizionieri doganali, a norma della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono professionisti che attendono a tutte le formalità doganali, nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci, esercitando la rappresentanza diretta prevista dall'articolo 5 del codice doganale comunitario (regolamento CEE n. 2913 del 1992 e relativo regolamento d'attuazione n. 2454 del 1993).

Il mercato unico, con l'abbattimento delle frontiere del gennaio 1993, ha diminuito drasticamente l'attività professionale di questi soggetti, togliendo loro tutte le operazioni doganali che ineriscono agli scambi intracomunitari.

La perdita di lavoro subita è, pertanto, complessivamente uguale all'ammontare del traffico intereuropeo che rappresenta il 74 per cento dell'intero scambio internazionale delle merci da e per il nostro paese.

Il provvedimento che si sottopone all'esame, deriva da un disegno di legge già approvato con larghi consensi del Senato nella XII legislatura (atto Senato n. 743-bis). Con esso, aggiornato e conforme alle recenti disposizioni legislative nel frattempo emanate dal Parlamento italiano e da quello dell'Unione europea, si vuole allargare il campo dell'attività degli spedizionieri doganali nell'ambito dello scambio internazionale delle merci, in modo da dare loro nuove possibilità di lavoro, utili sia agli addetti del commercio con l'estero, sia alla tutela della corretta gestione delle entrate dello Stato in quel comparto.

Il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, emanato con re-

gio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, a firma di Vittorio Emanuele II e tuttora vigente, contempla la figura dello spedizioniere doganale. Nel corso di un secolo, questa figura professionale ha concorso all'evoluzione del corretto rapporto fiscale fra utente e Pubblica amministrazione negli scambi internazionali, operando con trasparenza nel ruolo di rappresentante dell'importatore-esportatore nell'espletamento delle materie di cui all'articolo 1 della legge n. 1612 del 1960 nell'ambito dell'obbligazione doganale.

Il presente articolato, pertanto, svincolato dal problema del Fondo previdenziale, risolto dalla recente legge 16 maggio 1997, n. 230, che ne ha disposto la soppressione con la confluenza nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), amplia la sfera d'azione di coloro che, iscritti all'ordine professionale, intendono adeguare la loro posizione lavorativa in un contesto più consono alle direttive dell'Unione europea seppure all'interno di un vigente assetto del Dipartimento delle dogane sul quale il Ministro delle finanze ha intenzione dichiarata di intervenire.

Con l'articolo 1, comma 1, si vuole conferire un riconoscimento ad una categoria di professionisti particolarmente esperti nel campo dei tributi doganali e delle accise, e contemporaneamente, fornire al processo tributario contributi tecnici qualificati.

Con il comma 2, si indicano, in questa categoria di professionisti, i naturali «ausiliari delle dogane» per la accertata affidabilità e per la specificità della loro qualificazione, e si prevede la possibilità di affidare loro qualsiasi nuovo compito che si potesse rendere in futuro disponibile.

L'articolo 2, creando un intermediario responsabile tra Amministrazione e operatori

economici, vuole raggiungere l'effetto di eliminare alla radice gran parte degli errori formali liberando l'Amministrazione da controlli improduttivi e dispendiosi, aprendo alla categoria nuove prospettive di lavoro. È prevista, infatti, sia l'asseverazione delle dichiarazioni doganali e dei *listing*, nonché la loro trasmissione telematica (con commesso circuito preferenziale), sia la stessa accettazione dei *listing* per conto dell'Amministrazione finanziaria, ove muniti di collegamento telematico con l'Amministrazione stessa.

L'articolo 3 adegua la normativa relativa ai centri di assistenza doganale (CAD), assegnando loro i mezzi necessari al conferimento degli obiettivi posti alla base della loro istituzione ed eliminando alla radice possibili motivi di contrasto con la normativa comunitaria.

L'articolo 4 prevede che questi professionisti siano autorizzati in modo corretto e sicuro per l'Amministrazione finanziaria, nei limiti logici possibili in funzione del tipo di attività, all'espletamento anche delle procedure semplificate di accertamento previste dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale introducendo disposizioni relative al pagamento differito dei diritti doganali, in modo tale da ricondurre ad unicità di scadenze i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei diritti doganali, oggi soggetti a termini differenziati. Prevede inoltre, al comma 3, una norma transitoria per evitare che si producano *deficit* di cassa nel bilancio dello Stato a seguito della dilazione IVA che è portata da 7 a 30 giorni. Al comma 5, infine, è inserita una norma di interpretazione autentica sulla non applicabilità dell'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai tributi riscossi dalle dogane per due considerazioni:

a) sono garantiti presso le ricevitorie e quindi vanno assimilati a quelli iscritti a ruolo che sono esclusi dall'applicazione della sanzione;

b) il meccanismo di gestione dell'IVA non la rappresenta come l'imposta dovuta, ma soltanto come l'importo da detrarre dal totale dell'imposta per le cessioni effettuate in un dato periodo, il quale è successivo a quello dell'esitazione della bolla doganale. Pertanto la somma pagata per l'IVA in dogana è corrisposta con largo anticipo e talvolta costituisce un credito d'imposta verso l'Erario.

La deroga che si chiede con l'articolo 6 ha lo scopo di elevare il livello della categoria degli spedizionieri doganali consentendo a coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, di conseguire la patente di spedizioniere doganale al superamento di un colloquio nelle materie già previste all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in luogo del sostenimento positivo dell'intero esame.

L'articolo 7 attiene alle norme per l'espletamento degli esami da spedizioniere doganale.

L'articolo 8 si riferisce alla modifica, all'abrogazione ed alla interpretazione di norme che avevano dato origine a situazioni di incompatibilità con la normativa comunitaria.

L'articolo 9 stabilisce che la locuzione spedizioniere doganale può essere sostituita con la definizione doganalista, soprattutto nei rapporti con l'estero, rendendo più esplicita l'attività professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali)

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1, sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, comprese quelle a statuto autonomo, le province, comprese quelle a statuto autonomo, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

Art. 2.

(Asseverazione dei dati)

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Le dichiarazioni asseverate di cui al comma 1 usufruiscono, presso gli uffici doganali, di un canale preferenziale di scorrimento e, in sede di valutazione di analisi dei rischi, alle stesse si applicano coefficienti ridotti.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'avvenuta asseverazione di cui al comma 3 comporta l'inclusione dei soggetti i cui documenti sono stati asseverati in apposite liste di contribuenti a ridotto rischio di evasione.

5. Gli spedizionieri doganali, muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'Amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

6. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

7. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali rispondono solo in caso di dolo o colpa grave.

8. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'Erario.

Art. 3.

(Centri di assistenza doganale)

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991,

n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD sono estese le attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, i CAD sono ammessi, in via automatica, al beneficio delle procedure semplificate di accertamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni.

4. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti in nome e per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

5. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 4. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

6. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

7. I CAD sono compresi tra i cessionari, di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1993, n. 427.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti di ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

Art. 4.

(Procedure semplificative)

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

Art. 5.

(Pagamento differito)

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. L'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 79 - *(Pagamento differito di diritti doganali)*. 1. Il ricevitore della dogana

na consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni.

2. La concessione del pagamento differito è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto».

3. Il ritardato pagamento dei diritti doganali, anche a fronte di una concessione di pagamento periodico o differito, non costituisce violazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si applica l'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

4. Nel primo anno di vigenza della presente legge il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate entro la data del 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre.

Art. 6.

(Diploma di laurea)

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

Art. 7.

(Commissione per gli esami)

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti rispettivamente ai ruoli del dipartimento delle dogane e imposte indirette e del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 8.

(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme)

1. All'articolo 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono soppresse le parole: «, inferiori o».

2. All'articolo 9 del decreto 11 dicembre 1992, n. 549, il comma 1 è abrogato.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale delle dogane e imposte indirette»;

b) le parole: «con decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle finanze».

Art. 9.

(Doganalisti)

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

